

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 agosto 2025, n. 1174

Approvazione schema di avviso pubblico per l'acquisizione delle proposte di candidature per le nomine e designazioni, di competenza della Giunta regionale, di rappresentanti della Regione presso enti, aziende, agenzie, società partecipate e altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione. Art. 242 legge regionale del 31.12.2024.n. 42.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta,

PRESO ATTO delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente e del Segretario della Presidenza, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare lo schema di avviso pubblico per l'acquisizione delle proposte di candidature per le nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione presso enti, aziende, agenzie, società partecipate e altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione allegato al presente provvedimento (All. A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato alla Sezione Raccordo al sistema regionale di determinare lo schema di domanda di partecipazione agli avvisi pubblici di cui al punto precedente;
3. di stabilire che la definizione e pubblicazione dei singoli avvisi e la conseguente istruttoria delle candidature è a cura delle strutture della Giunta regionale così come individuate dalla DGR n. 570/2025, precisando che esse potranno indire avvisi cumulativamente per più incarichi/strutture;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione schema di avviso pubblico per l'acquisizione delle proposte di candidature per le nomine e designazioni, di competenza della Giunta regionale, di rappresentanti della Regione presso enti, aziende, agenzie, società partecipate e altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione. Art. 242 legge regionale del 31.12.2024.n. 42.

La Regione provvede alla designazione e alla nomina dei rappresentanti regionali in enti, aziende, istituzioni, e società partecipate nel rispetto dei principi di buon andamento, trasparenza e prevenzione della corruzione.

In particolare, la Regione provvede all'attribuzione delle nomine dei rappresentanti regionali previa adozione di procedure pubbliche di selezione, trasparenti e non discriminatorie, assicurando il rispetto degli adempimenti degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale in materia di anticorruzione e trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e D.lgs. 39/2013.

In base al combinato disposto di cui all'art. 22, comma 2 lett. f) e art. 44 comma 4 lett. e) dello Statuto, la Giunta Regionale è competente a deliberare sulle nomine che non sono espressamente attribuite all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ovvero al Consiglio dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

La legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42, rubricata *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)"*, all'art. 242 ha disposto una nuova disciplina in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione.

In particolare, il citato articolo di legge dispone un'articolata disciplina relativa agli ambiti, criteri e procedure per l'effettuazione delle designazioni e nomine negli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti dipendenti dalla Regione, negli altri enti e società partecipati, vigilati o finanziati dalla Regione Puglia, nonché degli organi collegiali operanti in sede tecnica o consultiva nelle materie di competenza regionale costituiti presso altre pubbliche amministrazioni o presso la Regione, distinguendo le competenze del Consiglio regionale e quelle della Giunta.

Con la nuova disciplina normativa il criterio di distribuzione della competenza viene ancorato alla funzione o all'attività svolta dall'organismo rispetto al quale si procede all'investitura.

Segnatamente, il comma 2 dell'art. 242 della l.r. n.42/2024 pone in capo al Consiglio regionale la titolarità dell'azione per quel che concerne le nomine e designazioni:

- a. attinenti a funzioni in cui la rappresentanza politica e istituzionale sia esclusiva o, comunque, prevalente;
- b. negli organi di vigilanza e controllo contabile e amministrativo di enti, aziende, agenzie e altri organismi dipendenti dalla Regione;
- c. negli organi di vigilanza e controllo contabile e amministrativo di enti, società o altri organismi di diritto pubblico o privato, comunque denominati, controllati, partecipati, vigilati o finanziati dalla Regione;
- d. del difensore civico, dei garanti regionali e dei componenti di consulte, osservatori, commissioni e comitati la cui elezione spetta al Consiglio.

Il comma 3 dell'art. 242 cit. pone in capo alla Giunta regionale la competenza in merito alle nomine negli organi che esercitano funzioni di indirizzo, governo e amministrazione attiva, ed in particolare:

- a. negli organi di amministrazione attiva di enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione;
- b. negli organi che esercitano funzioni di indirizzo, governo, amministrazione attiva e gestione di enti, società o altri organismi di diritto pubblico o privato, comunque denominati, controllati, partecipati, vigilati o finanziati dalla Regione;

- c. negli organismi collegiali che svolgono funzioni di natura tecnica, consultiva o amministrativa presso altre pubbliche amministrazioni o presso la Regione, fatta eccezione per quelli di supporto al Consiglio regionale;
- d. in tutti i casi non espressamente riservati alla competenza del Consiglio ai sensi del comma 1.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 242, l.r. n. 42/2024 le nomine rientranti nell'ambito applicativo della disposizione devono essere effettuate sulla base di avvisi pubblici con i quali viene comunicata la necessità, da parte del Consiglio o della Giunta, di dover procedere alla nomina o designazione di che trattasi. Al fine di favorire la presentazione delle candidature, gli avvisi devono essere pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sui relativi siti web istituzionali.

Le proposte di candidatura possono pervenire anche da organizzazioni sindacali, associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici, università e istituti di ricerca, ordini professionali, oltre che dai gruppi consiliari, dai consiglieri regionali, dalla Giunta, dalla persona direttamente interessata e da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione Puglia.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 242, l.r. 42/2024 la Giunta - per le nomine di propria competenza - è tenuta a comunicare alla commissione consiliare competente le nomine e le designazioni che intende effettuare tra quelle ricevute in seguito agli avvisi pubblici proposti, corredati da una relazione illustrativa delle ragioni della proposta.

Il comma 11, articolo 242 della l.r. n. 42/2024 individua gli elementi necessari da acquisire per le proposte di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di Governo, quali:

- a) dati anagrafici e di residenza;
- b) curriculum degli studi e delle esperienze professionali attestante il possesso di eventuali requisiti richiesti da leggi, regolamenti o statuti agli effetti della nomina o della designazione, nonché l'elenco delle cariche pubbliche e/o degli incarichi presso enti, aziende, società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte in pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e nei cinque anni precedenti e l'indicazione di cariche elettive e non elettive ricoperte e di eventuali condanne penali o carichi pendenti;
- c) indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti o strumentali nei cinque anni precedenti;
- d) attestazione di possesso dei requisiti richiesti per la nomina o designazione, ivi compresa l'iscrizione ad albi professionali;
- e) dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico;
- f) dichiarazione di appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione;
- g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), con la quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità o conflitto di interessi o di incompatibilità previste dalla presente legge, dalle leggi che regolano le singole nomine o designazioni e dalla normativa nazionale in materia, ovvero dichiarazione con cui il candidato attesta l'eventuale sussistenza di una causa rimuovibile di incompatibilità esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina.

Per quanto attiene ai requisiti richiesti, a norma del comma 12 dell'art. 242, tutti i soggetti designati e/o nominati devono essere in possesso dei requisiti specifici di specializzazione e dei titoli di studio e abilitativi stabiliti dalla normativa di settore e dagli ordinamenti dei soggetti giuridici o degli organismi presso i quali sono nominati.

Inoltre, tutti i soggetti designati e/o nominati devono possedere, a pena di decadenza, comprovati requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia per esercitare le dette funzioni, in relazione ai fini che la Regione intenda perseguire ed ai programmi che essa abbia adottato.

Per le nomine dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società ed Enti disciplinati dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) deve trovare applicazione l'articolo 11, comma 1 ai sensi del quale i nominati devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra le persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio, anche alternativamente, attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società operanti in settori attinenti a quello di attività di consorzi, agenzie, fondazioni e società controllate della Regione Puglia compatibili per dimensione e complessità;
- b) attività professionali in materie attinenti al settore operativo di consorzi, agenzie, fondazioni e società partecipate della Regione;
- c) attività professionali in società comparabili per dimensione e complessità;
- d) attività di insegnamento universitario in materie aventi attinenza con il settore operativo di consorzi, agenzie, fondazioni e società controllate della Regione;
- e) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori attinenti a quello di attività di consorzi, agenzie, fondazioni e società controllate della Regione, ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Le esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

Per la carica di Presidente, Amministratore unico e di Direttore generale (con riferimento alle ipotesi in cui l'attività istruttoria sia di competenza regionale), è richiesta un'esperienza almeno quinquennale nelle attività sopra descritte presso società operanti in settori attinenti a quello di consorzi, agenzie, fondazioni e società partecipate della Regione ovvero comparabili per dimensione e complessità.

Per quanto concerne i requisiti di autonomia, in ossequio al comma 13 dell'art. 242, non possono ricoprire cariche negli enti regionali, coloro i quali rivestono incarichi di governo di livello nazionale e locale o sono membri del Parlamento nazionale ed europeo ovvero dei consigli regionali o di enti locali con popolazione superiore a 15 mila abitanti.

Inoltre, non può assumere la carica di componente dell'organo amministrativo chi, nel corso del mandato precedente, sia stato componente dell'organo di controllo di società, agenzie, consorzi, fondazioni controllate o della controllante.

In materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, le nomine di competenza regionale soggiacciono, in quanto applicabili, alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*) e della normativa nazionale e regionale in materia di inconferibilità e incompatibilità.

In ogni caso, anche in attuazione della normativa nazionale, non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge, in particolare:

- a) coloro che si trovino in stato di interdizione dai pubblici uffici, di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, anche emessa su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva per uno dei reati previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*), dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*) ovvero dal titolo XI

del libro V del codice civile, salvi gli effetti dell'estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale e della riabilitazione;

c) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi dell'articolo 15, commi 3 e 4 del medesimo decreto;

d) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto, nei sei mesi precedenti la nomina, incarichi direttivi o esecutivi regionali o nazionali in partiti o movimenti politici;

e) i candidati non eletti alle elezioni regionali, per i cinque anni successivi all'elezione stessa.

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia, in base al comma 15 del citato art. 242, non può essere nominato o designato, versando in una situazione di conflitto di interessi con riferimento agli incarichi stessi ovvero con il soggetto giuridico al quale la nomina si riferisce, anche alla luce dei criteri fissati in materia dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Puglia e dal Codice di comportamento vigente:

a) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente od organismo cui si riferisce la nomina;

b) chi ha lite pendente, a titolo personale ovvero come titolare della rappresentanza legale di un soggetto che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con l'ente o l'organismo cui si riferisce la nomina o la designazione;

c) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale con l'ente od organismo cui si riferisce la nomina o la designazione o con altri soggetti operanti nel medesimo settore di attività dell'organismo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge non legalmente separato o il convivente more uxorio, i parenti o affini entro il terzo grado;

d) chi ha svolto attività di cui alla precedente lettera c) nei due anni precedenti all'avvio della procedura di nomina; egualmente la nomina è preclusa se, nei due anni precedenti la nomina, nelle attività di cui alla precedente lettera c) del hanno preso parte il coniuge non legalmente separato o il convivente more uxorio, i parenti o affini entro il terzo grado.

Dovendo dare applicazione alla nuova disciplina, con DGR n. 570 del 29 aprile 2025 avente ad oggetto *"Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione di cui all'art. 242 della legge regionale n. 42 del 31 dicembre 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia). Definizione ambito organizzativo e prime indicazioni operative"* la Giunta ha dettato prime indicazioni operative, individuando altresì il riparto di competenze in materia di nomine tra le strutture tecniche della Giunta.

In ragione delle attività istituzionali attribuite dall'Atto di Alta Organizzazione M.A.I.A. 2.0 di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii, la Sezione Raccordo al sistema regionale, incardinata presso la Segreteria della Presidenza, è stata individuata dalla citata DGR 570/2025 quale struttura tecnica della Giunta regionale competente ai sensi del comma 8 dell'art. 242), lasciando in capo ai singoli Dipartimenti regionali la competenza relativa alla pubblicazione degli avvisi pubblici e la gestione dei procedimenti di nomina e designazione degli organi di vertice comunque denominati e dei Consigli di Amministrazione negli Enti a vario titolo controllati, partecipati ovvero vigilati dalla Regione, così come individuati nell'allegato 1 alla DGR n. 570/2025.

Ciascun dipartimento/struttura competente, nell'adottare l'Avviso dovrà adeguare ed integrare lo schema che si propone di approvare con i requisiti specifici che la normativa applicabile richiede per lo specifico l'incarico.

La DGR n. 570/2025 ha stabilito inoltre di rinviare a successivo atto deliberativo l'approvazione dello schema di Avviso pubblico di cui al comma 9 dell'art. 242 della l.r. n. 42/2024.

Alla luce di quanto sopra esposto, sussiste la necessità di definire un modello unico di Avviso che ciascuna struttura regionale competente dovrà utilizzare al fine di procedere all'acquisizione delle candidature per le nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione presso enti, aziende, agenzie, società partecipate e altri organismi pubblici dipendenti.

Pertanto si propone di adottare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 242 l.r. n. 42/2024, lo schema di avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di candidature per le nomine e designazioni dei suddetti rappresentanti regionali, di cui all'All. A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Esiti Valutazione di impatto di genere

L'impatto di genere stimato è: neutro.

Tutto ciò premesso, al fine di adottare conseguente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lettera k) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale di:

1. approvare lo schema di avviso pubblico per l'acquisizione delle proposte di candidature per le nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione presso enti, aziende, agenzie, società partecipate e altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione allegato al presente provvedimento (All. A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. dare mandato alla Sezione Raccordo al sistema regionale di determinare lo schema di domanda di partecipazione agli avvisi pubblici di cui al punto precedente;
3. stabilire che la definizione e pubblicazione dei singoli avvisi e la conseguente istruttoria delle candidature è a cura delle strutture della Giunta regionale così come individuate dalla DGR n. 570/2025, precisando che esse potranno indire avvisi cumulativamente per più incarichi strutture;
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

La responsabile EQ "Affari Legali"
Ilaria Scanni



Ilaria Scanni
02.07.2025
12:43:42
GMT+02:00

Il Dirigente di Sezione "Raccordo al Sistema regionale"
Giuseppe D. Savino



GIUSEPPE
DOMENICO
SAVINO
02.07.2025
10:57:09 UTC

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Roberto Venneri

ROBERTO
VENNERI



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Michele Emiliano ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Michele Emiliano



Michele Emiliano
18.07.2025
16:26:45
GMT+02:00



GIUSEPPE
DOMENICO
SAVINO
02.07.2025
11:01:38 UTC

Allegato A)

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI PROPOSTE DI CANDIDATURE PER LE NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE PRESSO ENTI, AZIENDE, AGENZIE, SOCIETA' PARTECIPATE E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE.

La Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 242, Legge Regionale Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, indice pubblico avviso per l'acquisizione delle candidature per le nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione Puglia presso enti, aziende, agenzie, società partecipate e altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione.

L'Avviso ha lo scopo di raccogliere proposte di candidature per la copertura di incarichi di rappresentanza regionale presso gli organismi sopra indicati, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pari opportunità e prevenzione della corruzione.

Art. 1

Incarichi oggetto di nomina e designazione

Il presente Avviso è rivolto all'acquisizione di candidature per le nomine /designazioni di seguito riportati

Denominazione	Organo Amministrativo	Incarico	Compenso Annuo lordo
Società/Ente		Presidente	Da €..... a €.....
		Consigliere	Da €..... a €.....
		Consigliere	Da €..... a €.....

Art. 2

Requisiti professionali di ammissione

1. Il candidato deve essere in possesso dei requisiti specifici stabiliti dalla normativa di settore e dagli ordinamenti dei soggetti giuridici o degli organismi presso il quale è nominato:
Requisiti specializzazione _____
Titoli di studio _____
Titoli abilitativi _____
2. **(esclusivamente per le società)** Per la carica di (organo amministrativo: Presidente, Amministratore Unico, Direttore generale) _____ è richiesta un'esperienza almeno quinquennale nelle attività sopra descritte presso società operanti in settori attinenti a quello di consorzi, agenzie, fondazioni e società partecipate della Regione ovvero comparabili per dimensione e complessità.
3. **(esclusivamente per le società)** I componenti degli organi amministrativi di società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e s.m.i., devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra le persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio, anche alternativamente, attraverso l'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società operanti in settori attinenti a quello di attività di consorzi, agenzie, fondazioni e società controllate della Regione Puglia compatibili per dimensione e complessità;
- attività professionali in materie attinenti al settore operativo di consorzi, agenzie, fondazioni e società partecipate della Regione;
- attività professionali in società comparabili per dimensione e complessità;
- attività di insegnamento universitario in materie aventi attinenza con il settore operativo di consorzi, agenzie, fondazioni e società controllate della Regione;
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori attinenti a quello di attività di consorzi, agenzie, fondazioni e società controllate della Regione, ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Art. 3

Requisiti di Autonomia

1. Non possono ricoprire cariche negli enti regionali, coloro i quali rivestono incarichi di governo di livello nazionale e locale o sono membri del Parlamento nazionale ed europeo ovvero dei consigli regionali o di enti locali con popolazione superiore a 15 mila abitanti.
2. Non può assumere la carica di componente dell'organo amministrativo a chi nel corso del mandato precedente è stato componente dell'organo di controllo di società, agenzie, consorzi, fondazioni controllate o della controllante.
3. Le nomine di competenza regionale di cui al comma 1, art. 242 della L.r. 42/2024 soggiacciono, in quanto applicabili, alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e della normativa nazionale e regionale in materia di inconferibilità e incompatibilità.

Art. 4

Cause di inconferibilità o di incompatibilità alla nomina o alla designazione

1. Non possono essere nominati o designati quali rappresentanti della Regione in enti, aziende e Istituzioni, controllati o vigilati, nonché in società partecipate, i soggetti che si trovino in una o più delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità, legale o statutaria, ovvero in uno dei divieti stabiliti dal D.Lgs. n. 39/2013, dal D.Lgs. n. 175/2016 e da ogni altra vigente normativa in materia.
2. Non possono essere nominati a ricoprire l'incarico di cui al presente Avviso:
 - a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto, nei sei mesi precedenti la nomina, incarichi direttivi o esecutivi regionali o nazionali in partiti o movimenti politici;
 - b) i candidati non eletti alle elezioni regionali, per i cinque anni successivi all'elezione stessa.
3. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia, non può essere nominato o designato nelle cariche di cui al presente avviso, versando in una situazione di conflitto di interessi con riferimento agli incarichi stessi ovvero con il soggetto giuridico al quale la nomina si riferisce:
 - a) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente od organismo cui si riferisce la nomina;
 - b) chi ha lite pendente, a titolo personale ovvero come titolare della rappresentanza legale di un soggetto che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con l'ente o l'organismo cui si riferisce la nomina o la designazione;

- c) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale con l'ente od organismo cui si riferisce la nomina o la designazione o con altri soggetti operanti nel medesimo settore di attività dell'organismo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge non legalmente separato o il convivente more uxorio, i parenti o affini entro il terzo grado;
- d) chi ha svolto attività di cui alla precedente lettera c) nei due anni precedenti all'avvio della procedura di nomina; egualmente la nomina è preclusa se, nei due anni precedenti la nomina, nelle attività di cui alla precedente lettera c) hanno preso parte il coniuge non legalmente separato o il convivente more uxorio, i parenti o affini entro il terzo grado.

Art. 5

Requisiti di onorabilità

1. Le nomine di competenza regionale di cui al comma 1, art. 242, l.r. 42/2024, soggiacciono, in quanto applicabili, alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*) e della normativa nazionale e regionale in materia di inconferibilità e incompatibilità. In ogni caso, anche in attuazione della normativa nazionale, non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi di cui al presente avviso, in particolare:
 - a. coloro che si trovino in stato di interdizione dai pubblici uffici, di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - b. coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, anche emessa su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva per uno dei reati previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ovvero dal titolo XI del libro V del codice civile, salvi gli effetti dell'estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale e della riabilitazione;
 - c. coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi dell'articolo 15, commi 3 e 4 del medesimo decreto;

Art. 6

Divieto di cumulo e limitazioni al conferimento

1. Gli incarichi in enti, aziende, società partecipate e altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione, ai sensi dell'articolo 242, comma 16, l.r. n. 42/2024 non sono tra loro cumulabili, fatta eccezione per quelli non retribuiti e fatto salvo quanto previsto dal comma 17, articolo 242, l.r. n.42/2024.
2. In caso di conferimento di una nuova nomina l'interessato deve dimettersi dal precedente incarico entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento, in assenza di dimissioni è dichiarato decaduto dalla nuova nomina ai sensi del comma 19, articolo 242 l.r. n. 42/2024.
3. Ai sensi dell'articolo 242, comma 17, non è consentita, per un periodo di due anni, la nomina o la designazione qualora vi sia stata permanenza presso il medesimo ente o organismo per due

mandati consecutivi, in una stessa carica o in cariche diverse, anche nel caso di interruzione anticipata del mandato rispetto alla durata naturale dell'incarico.

4. Nel caso di mandati svolti in cariche diverse, questi si considerano consecutivi quando dalla fine del primo e l'inizio del secondo intercorre un periodo inferiore a dodici mesi.
5. Il divieto di cui al comma 17 dell'articolo 242 l.r. n.42/2024 non opera nel caso in cui il mandato sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell'incarico.
6. Ai fini del presente avviso si considerano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale Puglia 31 dicembre 2024, n. 42.

Art. 7

Presentazione della candidatura

1. La proposta di candidatura, accompagnata da una relazione che giustifichi la designazione, ai sensi del comma 10 dell'art. 242 l.r. 42/2024, può essere presentata alla struttura competente per l'istruttoria della procedura di nomina secondo i termini stabiliti nel presente Avviso, da parte:
 - a) delle organizzazioni sindacali regionali;
 - b) delle associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici e privati operanti in Puglia nei settori interessati;
 - c) delle università e istituti di ricerca;
 - d) degli ordini professionali aventi sede in Puglia;
 - e) dei Presidenti dei Gruppi consiliari e dei consiglieri regionali;
 - f) ciascun componente Giunta regionale;
 - g) della persona direttamente interessata alla candidatura;
 - h) di almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione Puglia.
2. Le proposte di candidatura e le procedure di nomina devono rispettare il principio di parità di genere e sono effettuate nel rispetto dell'articolo 6 dello Statuto della Regione Puglia e della normativa vigente in materia.

Art. 8

Documentazione delle proposte di candidatura

1. Le proposte di candidatura devono riportare:
 - a) l'indicazione di dati anagrafici e di residenza;
 - b) curriculum degli studi e delle esperienze professionali attestante il possesso di eventuali requisiti richiesti da leggi, regolamenti o statuti agli effetti della nomina o della designazione, nonché l'elenco delle cariche pubbliche e/o degli incarichi presso enti, aziende, società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte in pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e nei cinque anni precedenti e l'indicazione di cariche elettive e non elettive ricoperte e di eventuali condanne penali o carichi pendenti;
 - c) indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti o strumentali nei cinque anni precedenti;
 - d) attestazione di possesso dei requisiti richiesti per la nomina o designazione, ivi compresa l'iscrizione ad albi professionali;
 - e) dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico;
 - f) dichiarazione di appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione;
 - g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), con la quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità o conflitto di interessi o di incompatibilità

previste dalla presente legge, dalle leggi che regolano le singole nomine o designazioni e dalla normativa nazionale in materia, ovvero dichiarazione con cui il candidato attesta l'eventuale sussistenza di una causa rimuovibile di incompatibilità esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina.

2. Sono dichiarate inammissibili le proposte prive o carenti della documentazione di cui al presente comma o risultate incomplete allo scadere del termine eventualmente indicato dalla struttura regionale competente per integrare la documentazione carente.

art. 9

Termini e modalità di presentazione della candidatura

1. La proposta di candidatura, redatta utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Allegato 1), dovrà pervenire all'attenzione della struttura regionale che ha bandito l'avviso ed essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo _____.
2. La proposta di candidatura deve essere presentata entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul BURP, salvo motivate ragioni di urgenza) con indicazione, nell'oggetto, della seguente dicitura: "Avviso pubblico per _____".
- 3 La proposta di candidatura deve indicare:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita, recapito e codice fiscale della persona direttamente interessata, l'indirizzo di posta elettronica certificata per la ricezione di eventuali comunicazioni;
 - b) cognome, nome, data e luogo di nascita, recapito e codice fiscale del soggetto, qualora diverso dalla persona direttamente interessata, che presenta la candidatura, l'indirizzo di posta elettronica certificata per la ricezione di eventuali comunicazioni;
 - c) il possesso dei requisiti richiesti per la candidatura, come indicati nell'Avviso.Nella proposta di candidatura il candidato deve altresì dichiarare:
 - a) di aver preso visione dell'Avviso e di tutte le norme in esso contenute e di accettarle incondizionatamente;
 - b) di essere a conoscenza che, al conferimento dell'incarico, dovrà fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e reddituale, ai sensi del presente Avviso e delle norme dallo stesso richiamate;
 - c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni situazione sopravvenuta che possa dar luogo a inconferibilità, incompatibilità, conflitto d'interesse, ovvero il sopravvenire di variazioni di dati e informazioni resi, in merito a possibili situazioni di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interesse;
 - d) di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati dalla Giunta Regionale come indicato nell'informativa riportata nel modello di proposta di candidatura allegato al presente atto, nell'ambito della procedura e per le finalità di cui all'Avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, s.m.i. Codice in materia di protezione dei dati personali.
4. All'istanza per la candidatura, a pena di inammissibilità, è allegato il curriculum formativo e professionale preferibilmente in formato europeo, dal quale si evinca chiaramente il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'Avviso.
5. L'istanza per la candidatura e il curriculum formativo e professionale devono essere sottoscritti preferibilmente con firma digitale, e autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto.
6. Le sottoscrizioni con firma autografa dell'istanza e della documentazione allegata sono presentate, a pena di esclusione, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del candidato, ai sensi dell'art. 38 del citato D.P.R. n. 445/2000.

7. I dati personali contenuti nel curriculum devono risultare adeguati, pertinenti, e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità della pubblicazione (escludendo dati personali quali foto, residenza, recapiti telefonici e telematici privati, codice fiscale).
8. Le domande pervenute oltre il suddetto termine o con modalità diverse da quella sopraindicata non saranno ritenute ammissibili.

Art. 10

Procedimento di nomina e designazioni e durata degli incarichi

1. La nomina di cui al presente Avviso è sottoposta al preventivo parere da parte del Consiglio regionale ai sensi del comma 6 dell'art. 242, l.r. n. 42/2024.
2. La Giunta comunica alla Commissione consiliare competente le nomine o designazioni che intende effettuare, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, tra quelle ricevute in seguito alla pubblicazione dell'avviso, corredate della documentazione di cui all'articolo 8 del presente Avviso e di una relazione che illustri i motivi che giustificano la proposta di candidatura in relazione ai fini e agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire e ai criteri di capacità professionale e le procedure seguite per addivenire alla indicazione della candidatura.
3. La Commissione consiliare competente, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, esprime il parere preventivo e può formulare eventuali osservazioni. La Commissione può procedere all'audizione del candidato al fine di acquisire elementi utili alla valutazione.
4. Trascorso il termine suddetto senza che la Commissione abbia espresso il parere, la Giunta procederà a effettuare la nomina. In caso di osservazioni della Commissione, l'atto di nomina deve dare atto del loro accoglimento oppure esplicitare le motivazioni del loro mancato accoglimento.
5. La durata dell'incarico di cui al presente Avviso è _____

Art. 11

Cause di decadenza e revoca

1. Ove si accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di inconferibilità o di conflitto di interessi di cui al comma 14, art. 242 della l.r. n. 42/2024 l'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, procede alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dall'incarico con provvedimento motivato. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza al momento dell'accettazione o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità di cui al comma 14, art. 242 della l.r. n.42/2024 (artt. 4 e 5 del presente Avviso), invita l'interessato a rimuovere la situazione di incompatibilità, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente l'esercizio delle funzioni incompatibili. Qualora tale situazione non sia rimossa entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito, l'interessato è dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento motivato. La decadenza dall'incarico è altresì pronunciata:
 - a) nei casi di cumulo di incarichi di cui al comma 16, art. 242 della l.r. 42/2024 (art. 6 del presente Avviso) se l'interessato non si sia dimesso dal precedente incarico entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di nuova nomina;
 - b) nei casi di cui all'[articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 1982, n. 37 \(Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive di alcuni Enti\)](#);
 - c) nel caso in cui si accerti che il nominato abbia reso dichiarazioni mendaci nelle attestazioni di cui al comma 11 articolo 242, l.r. n.42/2024.
2. La revoca dell'incarico può essere disposta:
 - a) ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione;

- b) ove la funzione affidata risulti espletata disattendendo le direttive dettate dalla Regione o in contrasto con esse;
 - c) in caso di violazione degli ulteriori doveri di cui al comma 18, art. 242 della l.r. 42/2024.
3. La revoca è disposta, con provvedimento motivato, dallo stesso organo competente alla nomina. Il provvedimento di revoca comporta l'impossibilità di conferire allo stesso soggetto altri incarichi per le nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione Puglia presso enti, aziende, agenzie, società partecipate e altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione per due anni.
4. I provvedimenti di decadenza e di revoca vengono adottati a seguito di contraddittorio con l'interessato e vengono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
5. Fatto salvo quanto previsto dal [d.lgs. 39/2013](#) per le cause di inconferibilità, coloro che sono stati condannati o sottoposti a misure di prevenzione con provvedimento non definitivo per una delle fattispecie di cui al comma 14, lett. b) e c), art. 242 della l.r. 42/2024 sono sospesi di diritto dagli incarichi conferiti fino all'emanazione del provvedimento definitivo. L'organo che ha provveduto alla nomina ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza della causa di sospensione, provvede a dichiarare la sospensione e a effettuare la sostituzione a norma del comma 21, art. 242 della l.r. 42/2024 per la durata della sospensione stessa.

Art. 12

Espletamento del mandato

1. Nell'espletamento del proprio mandato, i soggetti nominati/designati ai sensi del presente Avviso rappresentano la Regione e sono tenuti ad attenersi agli indirizzi e agli atti della programmazione regionale e alle direttive impartite dall'organo che li ha nominati, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di legge.
2. I nominati sono altresì tenuti ad inviare all'organo regionale che ha provveduto alla nomina una relazione annuale sull'attività svolta; sono altresì tenuti a riferire, a pena di revoca, sull'attività svolta, ogni volta che lo richiede il Presidente del Consiglio, su iniziativa propria o di almeno due presidenti di Gruppo o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio, su iniziativa della Commissione consiliare competente o del Presidente della Giunta.
3. I nominati/designati hanno l'obbligo:
 - a) di astenersi dal prendere parte alle decisioni degli organi dei quali è componente, quando le stesse possano procurare, direttamente o indirettamente, vantaggi patrimoniali o di altro genere a sé medesimo, al coniuge o convivente more uxorio e ai parenti o affini entro il secondo grado;
 - b) di non adottare, rispetto a obblighi derivanti dalla legge o da altra fonte del diritto, condotte omissive suscettibili di determinare i medesimi effetti di cui alla precedente lettera a).
4. Durante l'espletamento del mandato, gli interessati sono tenuti a comunicare il sopravvenire di cause di inconferibilità, di conflitto di interessi, di incompatibilità o di sospensione di cui al presente Avviso.

Art. 13

Dichiarazioni e decadenze

1. Entro quindici giorni dalla comunicazione, ricezione o notifica del decreto o provvedimento di nomina, il nominato deve comunicare per iscritto alla Giunta la propria accettazione, dichiarando al contempo:
 - a) l'insussistenza di condizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del presente Avviso;
 - b) l'inesistenza di limitazioni riferite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del presente Avviso;
 - c) la consistenza del proprio patrimonio all'atto della nomina;
 - d) l'intervenuta dichiarazione di tutti i redditi ai fini fiscali, con l'indicazione dell'importo totale degli stessi.
2. La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza, salvo che non possa essere riconosciuta una colpa lieve o la buona fede.

3. Entro novanta giorni dalla cessazione dell'incarico, il nominato è tenuto a trasmettere le dichiarazioni di cui al presente articolo, lettera d) e una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 della l.r. 37/1982.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. La Regione Puglia, in qualità di titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali con modalità prevalentemente cartacee e informatiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.
2. I dati saranno trattati per tutto il tempo in cui l'interessato svolge l'incarico per il quale propone la candidatura e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività o della intervenuta revoca dell'incarico, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
3. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
4. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

Art. 15

Pubblicità

1. A seguito delle nomine, i dati personali del nominato verranno pubblicati nell'Albo pretorio telematico e sul Sito istituzionale della Regione, ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza.
2. Saranno altresì pubblicate le dichiarazioni sull'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 16

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia all'art. 242 della legge regionale n. 42/2024.

Art. 17

Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento del presente Avviso pubblico è _____ tel. _____ e-mail _____